

# CIRCOLARE n. 6 – Giugno 2022

Vado Ligure, lì 4 luglio 2022

## SOMMARIO

<b>SEZIONE I – NEWS</b>	<b>2</b>
<b>A. NORMATIVA</b>	<b>2</b>
A.1. VARIE	2
A.1.1) Decreto “Semplificazioni”	2
A.1.2) Dichiarazione Aiuti di Stato Covid-19	3
A.1.3) Piattaforma delle notifiche digitali (Pnd)	4
A.1.4) Misure per l’attuazione del PNRR in materia di Pubblica Amministrazione, Università e Ricerca	4
A.2. FINANZA LOCALE	5
A.2.1) Bilancio di previsione 2022-2024 per gli Enti Locali: proroga	5
<b>B. PRASSI</b>	<b>5</b>
B.1. I.V.A.	5
B.1.1) Split payment	5
B.1.2) Concessione servizio rimozione veicoli	6
B.1.3) Congressi on line: territorialità	6
B.2. IRPEF - SOSTITUTI D’IMPOSTA	7
B.2.1) Regime impatriati : opzione allungamenti	7
B.2.2) Bonus 200 euro: i primi chiarimenti Inps	7
B.2.3) Bonus 200 euro: ulteriori chiarimenti Inps	8
B.2.4) Bonus 200 euro: la circolare Inps	8
B.2.5) Bonus 200 euro: ulteriore messaggio Inps	9
B.2.6) Welfare aziendale: il servizio di ricarica elettrica	9
B.2.7) Accordi transattivi con il personale: rilevanza reddituale	10
B.2.8) Obblighi di certificazione	10
B.2.9) Obblighi del sostituto d’imposta	10
B.2.10) Rimborsi spese agli amministratori locali	10
B.3. VARIE	11
B.3.1) Bonus edilizi	11
B.3.2) Superbonus 110% e ASP	11
<b>C. GIURISPRUDENZA</b>	<b>11</b>
C.1. VARIE	11
C.1.1) Deduzione ammortamenti	11
<b>SEZIONE II – FOCUS</b>	<b>12</b>

# SEZIONE I – NEWS

## A. NORMATIVA

### A.1. Varie

#### A.1.1) Decreto “Semplificazioni”

Pubblicato il cosiddetto Decreto Semplificazioni, con una miscellanea di norme da cui si estraggono quelle di maggior interesse.

**Art. 2:** dettate disposizioni per la dematerializzazione della scheda per la scelta della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille nel caso di 730 presentato tramite sostituto d'imposta;

**Art. 3:** modificate talune scadenze di natura fiscale. In particolare:

- Modelli Intrastat: la scadenza di presentazione slitta dal 25 alla fine del mese successivo a quello di riferimento;
- Imposta di bollo sulle fatture elettroniche: alzato da 250 a 5000 euro il limite al di sotto del quale il versamento per i primi tre trimestri può essere cumulativo;

**Art. 5:** i rimborsi fiscali agli eredi sono effettuati dall'Agenzia delle Entrate ai soggetti risultanti dalla dichiarazione di successione;

**Art. 10:** modifiche alle norme in materia di deduzioni Irap di cui all'art. 11 del D.lgs. 446/97, peraltro di natura prettamente formale per quanto riguarda i soggetti che determinano la base imponibile con il metodo commerciale. In particolare, vengono eliminate le deduzioni forfettarie e per contributi sul personale dipendente a tempo indeterminato ma, per i soggetti che determinano il valore della produzione secondo le regole degli articoli da 5 a 9, è consentita la deduzione integrale del costo del lavoro per il personale a tempo indeterminato. La modifica crea però un problema in ordine ai soggetti che determinano l'Irap secondo il metodo retributivo, poiché verrebbero meno le deduzioni disabili e apprendisti per il personale a tempo indeterminato: trattasi di effetto probabilmente indesiderato dal legislatore e l'auspicio è quello di una modifica in sede di conversione. Dovrà anche essere corretta la decorrenza delle modifiche, inopinatamente fissata al 2021;

**Art. 12:** modifiche alla disciplina dell'esterometro e degli obblighi di trasmissione delle autofatture elettroniche. Viene riscritto il comma 3-bis dell'art. 1 del D.Lgs. 127/15, prevedendo che i soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo

- quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale,
- quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3,
- nonché quelle, purché di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai

fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,

**Art. 14:** i termini per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso salgono da venti a trenta giorni;

**Art. 17:** abrogato il primo comma dell'art. 20 del Dpr 605/73, norma che prevedeva per gli enti pubblici un obbligo di comunicazione all'anagrafe tributaria dei contratti di appalto non registrati.

**Art. 18:** modifiche alla disciplina Iva delle prestazioni rese ai ricoverati e agli accompagnatori dei ricoverati. In particolare,

- l'esenzione di cui all'art. 10 n. 18 si applica anche se la prestazione sanitaria costituisce una componente di una prestazione di ricovero e cura resa alla persona ricoverata da un soggetto diverso da quelli di cui al numero 19), quando tale soggetto a sua volta acquisti la suddetta prestazione sanitaria presso un terzo e per l'acquisto trovi applicazione l'esenzione di cui al presente numero; in tal caso, l'esenzione opera per la prestazione di ricovero e cura fino a concorrenza del corrispettivo dovuto da tale soggetto al terzo;
- l'aliquota 10% di cui alla tabella A, parte III, n. 120), si applica anche alle prestazioni di ricovero e cura che non fruiscono dell'esenzione;

**Art. 20:** le variazioni alle aliquote dell'addizionale comunale Irpef possono essere deliberate sino al 31/7/22;

**Art. 22;** l'applicazione del reverse charge interno alle operazioni di cui all'art. 17 del Dpr 633/72 in scadenza il 30/6/22 è prorogata sino al 31/12/26;

**Art. 35:** disposte proroghe per:

- i termini di registrazione degli aiuti di Stato Covid-19 nel registro nazionale aiuti; tale proroga è condizione per disporre la proroga del termine di presentazione della dichiarazione Aiuti di stato da parte dei contribuenti (attualmente in scadenza in 30/6/22, termine che dovrebbe essere spostato almeno a fine settembre 2022);
- il termine di presentazione della dichiarazione IMU relativa all'anno d'imposta 2021: spostato al 31/12/22. Non viene invece modificato il termine del 30/6/22 per la dichiarazione IMU degli enti non commerciali;
- il termine per la presentazione della dichiarazione annuale relativa all'imposta di soggiorno: spostato dal 30/6 al 15/10/22;

**Art. 36:** in relazione al bonus 200 euro di cui all'art. 31 del D.L.50/22, previste disposizioni specifiche unicamente per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni i cui servizi di pagamento siano gestiti dal sistema informatico del MEF;

**Art. 38:** modificazioni in materia di assegno unico e universale per le famiglie con figli disabili.

[\(Decreto Legge 21 giugno 2022, n. 73 – G.U. n. 143 del 21-06-2022\).](#) 

### **A.1.2) Dichiarazione Aiuti di Stato Covid-19**

Publicato il Provvedimento che differisce dal 30 giugno al 30 novembre 2022 il termine di presentazione dell'autodichiarazione per gli aiuti delle a Sezione 3.1 e della Sezione 3.2 del Temporary Framework.

(Agenzia delle Entrate – [Provvedimento del Direttore n. 233822/2022 del 22 giugno 2022](#)). 

### **A.1.3) Piattaforma delle notifiche digitali (Pnd)**

È stato pubblicato il decreto attuativo della Piattaforma delle notifiche digitali che permetterà di sostituire le raccomandate cartacee con comunicazioni elettroniche indirizzate ai cittadini, decreto che entra in vigore il 21/6/22.

Con il decreto sono state disciplinate le regole di funzionamento, individuandone non solo modalità di adesione e accesso per pubbliche amministrazioni e per i destinatari, ma anche la messa a disposizione di avvisi di cortesia e l'accesso ai fini della consultazione di tutti i documenti informatici oggetto di notificazione.

La piattaforma consente di reperire, consultare ed acquisire atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, i quali saranno tutti univocamente individuabili e ricercabili in quanto associati ad un codice Iun (Identificativo univoco notifica). In questo senso, tra i diversi canali digitali utilizzabili, quello che avrà un rilievo, usabilità e diffusione maggiori sarà la App IO e cioè il punto di accesso telematico che permette ad esempio agli utenti di abilitare il servizio di messaggistica, così da ricevere anche gli avvisi di cortesia in modalità informatica contenenti le informazioni dell'avviso di avvenuta ricezione, e quindi mittente, Iun, modalità su come accedere alla piattaforma e ottenere copia cartacea degli atti oggetto di notificazione.

Dopo il completamento di una fase di test per verificarne il corretto funzionamento, a cura di PagoPa, e l'on-boarding delle pubbliche amministrazioni aderenti, verrà quindi messa a disposizione una sorta di buca delle lettere digitale da cui cittadini e imprese potranno avere accesso, in qualsiasi momento, al proprio cassetto notifiche non solo per “ritirare” direttamente l'atto ma anche per effettuarne il relativo pagamento, se richiesto e necessario.

La procedura di recapito per i cittadini che non possiedono un domicilio digitale continuerà comunque a realizzarsi avvalendosi della posta ordinaria. L'adesione alla piattaforma è prevista su base volontaria, sia per le amministrazioni che per i destinatari degli atti. Per cittadini e imprese, l'autenticazione alla piattaforma, tramite le credenziali Spid o la Cie (Carta d'identità elettronica), assicura la certezza di ricevere atti e provvedimenti, non necessariamente e non solo impositivi, senza incorrere in eventuali mancati recapiti, e rafforzando la propria confidenza nei tempi di risposta delle amministrazioni e nella completa e continuativa accessibilità agli atti in qualsiasi luogo e momento come depositati presso il proprio cassetto notifiche.

I destinatari possono inoltre eleggere uno o più domicili digitali di piattaforma speciali in quanto diversificati in relazione ai vari mittenti.

**(Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Trasformazione digitale – [Decreto 8 febbraio 2022, n. 58](#) – G.U. n. 130 del 06-06-2022).** 

### **A.1.4) Misure per l'attuazione del PNRR in materia di Pubblica Amministrazione, Università e Ricerca**

È stata pubblicata la legge di conversione, con modificazioni, del D.l. 36 del 30/4/22. Richiamando la nostra circolare di aprile, si segnalano:

- **art. 2:** istituzione della piattaforma unica di reclutamento per centralizzare le procedure di assunzione nelle P.A.; all'uopo, viene inserito nel D.Lgs. 165/01

un nuovo articolo (35-ter) per la definizione del “Portale unico del reclutamento”

- **art. 3:** definite le procedure per l’assunzione del personale non dirigenziale con l’inserimento del nuovo art. 35-quater) all’interno del D.Lgs. 165/01
- **art. 10:** aperture in tema di incarichi ai pensionati; fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, ivi incluse le regioni e gli enti locali, in deroga al divieto di attribuire incarichi retribuiti a lavoratori collocati in quiescenza ai sensi dell’art. 5 co. 9 del D.L. 95/12, possono conferire, ai soggetti collocati in quiescenza da almeno due anni, incarichi ai sensi dell’art. 7 co. 6 del D.lgs. 165/01
- **art. 14:** disposizioni specifiche per i ricercatori a tempo determinato nell’ambito del PNRR
- **art. 18:** viene anticipata al 30/6/22 la data a partire dalla quale verranno irrogate le sanzioni per la mancata accettazione dei pagamenti elettronici, a prescindere dall’importo degli stessi; vengono inoltre abrogati, a decorrere dal 1/7/22, gli esoneri dall’obbligo di fatturazione elettronica a favore di forfettari e per i soggetti che si avvalgono della L. 398/2; l’abrogazione dell’esonero ha effetto dal 1/1/24 per i predetti soggetti se, nell’anno precedente, non hanno superato il volume d’affari di 25.000 euro (ragguagliato ad anno).

([Legge 29 giugno 2022, n. 79](#) – G.U. n. 150 del 29 giugno 2022). 

## **A.2. Finanza locale**

### **A.2.1) Bilancio di previsione 2022-2024 per gli Enti Locali: proroga**

Con Decreto del Ministero dell’Interno è stato differito al 30 giugno 2022 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 da parte degli Enti Locali. Il differimento riguarda, conseguentemente, anche il termine per l’approvazione delle aliquote, tariffe e regolamenti con decorrenza, comunque, dal 1° gennaio 2022.

Con successivo decreto del 28 giugno 2022, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il termine è stato ulteriormente differito al 31 luglio 2022.

(Ministero dell’Interno – [Decreto 31 maggio 2022](#) – G.U. n. 127 del 01-06-2022).



## **B. PRASSI**

### **B.1. I.V.A.**

#### **B.1.1) Split payment**

L’iscrizione nell’indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi (Ipa) obbliga l’ente all’applicazione dello split payment sui propri acquisti anche se lo stesso ente è stato escluso dall’elenco Istat a seguito di pronuncia giurisprudenziale. Lo ha precisato l’agenzia delle Entrate con la risposta a interpello 320/2022 affermando che fino alla cancellazione dell’ente dall’Ipa, conseguente all’aggiornamento dell’elenco stesso, opera la disciplina della scissione dei pagamenti in ragione di dover assicurare ai fornitori certezza giuridica sul regime

delle fatturazioni, dal momento che l'iscrizione nell'IpA costituisce il presupposto e il riferimento per taluni soggetti per l'applicazione del regime dello split payment.

Il caso proposto riguardava una Federazione sportiva nazionale, associazione di diritto privato, riconosciuta dal Coni e dal Cip, che, in ragione dell'esclusione dall'elenco Istat disposta a seguito di ricorso da essa presentato avverso la predetta iscrizione, intendeva non applicare il regime della scissione dei pagamenti dandone semplice comunicazione ai propri fornitori.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 320 del 1° giugno 2022](#)). 

### **B.1.2) Concessione servizio rimozione veicoli**

L'Agenzia affronta il tema del regime IVA applicabile ai canoni corrisposti da una Società concessionaria a favore di un Comune concedente per l'affidamento del servizio di prelievo, trasporto, deposito e custodia dei veicoli rimossi e per l'uso di immobili strumentali allo svolgimento del predetto servizio.

L'Agenzia ricorda preliminarmente che, alla luce del quadro di riferimento richiamato, nel caso di un'attività resa da un Comune è necessario stabilire in primo luogo se la stessa sia realizzata nella sua veste autoritativa poiché, in tal caso, sempre che il mancato assoggettamento all'IVA non provochi distorsioni della concorrenza di una certa importanza, non integrandosi in capo al medesimo ente il requisito soggettivo, l'operazione è esclusa dall'ambito applicativo del tributo.

Nel caso di specie, emerge che i servizi aggiudicati alla società sono regolati mediante "Contratto di concessione" stipulato all'esito di una procedura di gara aperta finalizzata all'affidamento del predetto servizio, ai sensi delle norme del Codice della Strada e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione. Il contratto rappresenta per le parti (Concedente e Concessionaria) fonte di reciproche obbligazioni vincolanti, legittime, valide, azionabili ed eseguibili. In particolare, viene stabilito che in caso di mancato pagamento il Concedente potrà avvalersi del disposto dell'articolo 1453 del Codice Civile il quale prevede la risolvibilità del contratto per inadempimento; di conseguenza in tal caso la concessione decadrà di diritto e scatterà l'obbligo di sgombero dei locali in uso. All'articolo 3 dello stesso contratto viene, peraltro, stabilito che in caso di inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 6 che la stessa concessionaria si impegna a rispettare, viene prevista la revoca e la decadenza della stessa concessione.

Per l'Agenzia, in conclusione, non sembrano ravvisarsi elementi per ritenere che il Comune, nel caso specifico, operi nella veste di pubblica autorità, anche tenuto conto che a fronte del complesso dei servizi oggetto di concessione, è previsto a carico della Concessionaria un canone unico e indistinto. Analoghe considerazioni devono essere effettuate in relazione al contratto per l'uso degli immobili funzionali allo svolgimento dei servizi sopra descritti, come affermato dallo stesso istante. Ciò posto, ritiene che, nel caso di specie, i predetti canoni siano da assoggettare ad IVA.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 322 del 3 giugno 2022](#)). 

### **B.1.3) Congressi on line: territorialità**

Il caso riguarda un evento cui è possibile partecipare fisicamente oppure solamente nella modalità a distanza.

L'Agenzia ricorda preliminarmente la norma derogatoria (art. 7-quinquies) rispetto alla regola generale di cui all'art. 7-ter) del dpr 633/72. In particolare, la norma di cui alla lettera b) del menzionato articolo 7-quinquies individua un criterio "oggettivo" di territorialità, basato sul luogo di materiale esecuzione dell'evento, senza che rilevi il paese di stabilimento del committente soggetto passivo di imposta (vale a dire il criterio generale di tassazione per i servizi resi nei rapporti cd. B2B). Inoltre, in attuazione di quanto previsto dalla lettera a) del medesimo articolo 7-quinquies, viene stabilito che gli specifici servizi, in essi menzionati, se resi nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta, sono territorialmente rilevanti nel Paese in cui i servizi medesimi sono resi.

Con riferimento alla fattispecie in esame, i biglietti acquistati per partecipare all'Evento a distanza non forniranno alcun diritto ad usufruire di prestazioni ulteriori e/o differenti rispetto ai biglietti acquistati per partecipare all'evento "fisicamente" in quanto si tratta di una diversa modalità di fruizione del medesimo servizio. L'istante ha, altresì, precisato che "a tutti i partecipanti sarà concessa la possibilità di interagire con i relatori. Inoltre, si precisa che al termine di ogni corso/lezione si svolgerà una sessione interattiva "Q & A" (i.e. "Questions and Answers") durante la quale sarà possibile interagire con i relatori sia in caso di partecipazione virtuale sia nel caso di partecipazione fisica".

La modalità di partecipazione a distanza, dunque, non comporta la fruizione di una prestazione di servizio differente da quella offerta rispetto a chi partecipa all'evento in presenza, dato che ciascun partecipante, seppur con modalità differenti, ha egualmente la possibilità di assistervi e di parteciparvi, con annessa possibilità per ciascun partecipante di interagire con i relatori.

L'Agenzia ritiene, pertanto, che nel caso di specie, si applichi la previsione di cui all'articolo 7-quinquies del d.P.R. n. 633 del 1972.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 353 del 28 giugno 2022](#)). 

## **B.2. IRPEF - Sostituti d'imposta**

### **B.2.1) Regime impatriati : opzione allungamenti**

L'Agenzia delle Entrate ribadisce che l'opzione allungamenti prevista per coloro che sono rientrati prima del 30/4/19 non può essere esercitata dagli italiani che non si fossero iscritti all'Aire prima del rientro; ciò nonostante si tratti di soggetto che comunque aveva fruito o sta fruendo del regime, secondo le regole generali vigenti ante D.L. 34/19.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 321 del 3 giugno 2022](#)). 

### **B.2.2) Bonus 200 euro: i primi chiarimenti Inps**

Nel rinviare a successiva circolare, l'Istituto fornisce alcuni primi chiarimenti e indicazioni operative per l'esposizione del credito da parte dei datori nel flusso Uniemens.

Il messaggio ricorda che il lavoratore, laddove titolare di più rapporti di lavoro, potrà chiedere il pagamento dell'indennità una tantum a un solo datore di lavoro, dichiarando a quest'ultimo di non avere fatto analoga richiesta ad altri datori di lavoro. Nell'ipotesi in cui dovesse risultare, per il medesimo lavoratore dipendente,

che più datori di lavoro abbiamo compensato la predetta indennità una tantum di 200 euro, l'Istituto comunicherà a ciascun datore di lavoro interessato la quota parte dell'indebita compensazione effettuata, per la restituzione all'Istituto e il recupero verso il dipendente, secondo le istruzioni che verranno fornite con successivo messaggio. Si precisa, al riguardo, che l'importo indebitamente riconosciuto al lavoratore, ai fini del recupero, sarà suddiviso in parti uguali tra i diversi datori di lavoro interessati alla restituzione.

I datori di lavoro, al fine di recuperare l'indennità anticipata ai lavoratori, nelle denunce di competenza del mese di luglio 2022.

Vengono quindi fornite indicazioni sui campi da compilare, sia per i datori privati che per quelli pubblici nonché per gli agricoltori.

(Inps – [Messaggio n. 2397 del 13 giugno 2022](#)). 

### **B.2.3) Bonus 200 euro: ulteriori chiarimenti Inps**

Il messaggio precisa quale sia “la retribuzione erogata nel mese di luglio 2022”, così come indicato nella disposizione di legge. In particolare, chiarisce, d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che la retribuzione nella quale riconoscere l'indennità da parte dei datori di lavoro è quella di competenza del mese di luglio 2022, oppure, in ragione dell'articolazione dei singoli rapporti di lavoro (ad esempio, part-time ciclici) o della previsione dei CCNL, quella erogata nel mese di luglio del corrente anno, seppure di competenza del mese di giugno 2022. Il rapporto di lavoro, in ogni caso, deve sussistere nel mese di luglio 2022.

Stante il riferimento generale ai lavoratori dipendenti e al riconoscimento dell'indennità una tantum da parte dei datori di lavoro, la predetta indennità deve essere erogata, sussistendo il rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, nel mese di luglio del corrente anno e gli altri requisiti posti dall'articolo 31 del DL 50/22, anche laddove la retribuzione di competenza di luglio 2022 (o giugno 2022, secondo quanto chiarito in precedenza) risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (ad esempio, in ragione della sospensione del rapporto di lavoro per ammortizzatori sociali in costanza di rapporto - CIGO/CIGS, FIS o Fondi di solidarietà, CISOA - o congedi).

Alla luce dei predetti chiarimenti forniti, vengono riportate le istruzioni operative aggiornate.

(Inps – [Messaggio n. 2505 del 21 giugno 2022](#)). 

### **B.2.4) Bonus 200 euro: la circolare Inps**

La circolare precisa che l'indennità deve essere erogata, sussistendo il rapporto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato) nel mese di luglio e gli altri requisiti posti dal menzionato articolo 31, con la retribuzione di competenza del mese di luglio 2022 (anche se erogata ad agosto), con denuncia Uniemens entro il 31 agosto.

Pertanto, in ragione dell'articolazione dei singoli rapporti di lavoro (ad esempio, part-time ciclici) o della previsione dei CCNL, l'indennità è corrisposta con la retribuzione erogata nel mese di luglio 2022 (anche se di competenza del mese di giugno 2022), con denuncia Uniemens entro il 31 luglio.

L'indennità spetta anche laddove la retribuzione risulti azzerata in virtù di eventi tutelati: ad esempio, in ragione della sospensione del rapporto di lavoro per

ammortizzatori sociali in costanza di rapporto - CIGO/CIGS, FIS o Fondi di solidarietà, CISOA - o congedi.

La circolare ribadisce che l'indennità *una tantum* di 200 euro è riconosciuta in automatico, in misura fissa, una sola volta per singola persona fisica, previa acquisizione – da parte del datore di lavoro - di una dichiarazione resa dal lavoratore con la quale lo stesso dichiara, ricorrendone le circostanze, “*di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18*”.

Nel ribadire che l'indennità spetta ai lavoratori destinatari dell'esonero di cui alla legge n. 234/2021, e cioè a coloro che abbiano avuto una retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali inferiore o uguale a 2.692 euro, Inps specifica che la fruizione dell'esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota a carico del lavoratore esclusivamente sui ratei di tredicesima non è utile ai fini del riconoscimento dell'indennità in trattazione.

Vi è poi un passaggio, che di seguito si riporta, ove la circolare va oltre l'attuale disposizione normativa: *Il decreto-legge n. 50/2022, emanato in data 17 maggio 2022, ha indicato nel primo quadrimestre dell'anno 2022 il periodo di riferimento nel quale verificare il diritto all'esonero di cui alla legge n. 234/2021, al fine di beneficiare dell'indennità una tantum di 200 euro. Al riguardo, si precisa che, a seguito di conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, tale periodo di riferimento è esteso fino al giorno precedente la pubblicazione della presente circolare.*

(Inps – [Circolare n. 73 del 24 giugno 2022](#)). ↗

### **B.2.5) Bonus 200 euro: ulteriore messaggio Inps**

Il messaggio contiene in allegato un fac-simile della dichiarazione che il lavoratore dovrà rendere al proprio datore al fine di poter beneficiare del bonus. Nel Focus in calce alla presente circolare se ne riporta nel seguito il testo, evidenziando che il documento non ha la forma della dichiarazione ai sensi del dpr 445/00 anche se viene richiesta l'allegazione della carta d'identità.

(Inps – [Messaggio n. 2559 del 24 giugno 2022](#)). ↗

### **B.2.6) Welfare aziendale: il servizio di ricarica elettrica**

L'istante intenderebbe riconoscere sei mesi di ricarica gratuita per i dipendenti che acquisteranno auto elettriche entro un determinato periodo di tempo, utilizzando ove possibile l'energia elettrica prodotta dai propri impianti fotovoltaici o idroelettrici ovvero, in alternativa, laddove ciò non sia praticabile, stipulando convenzioni con soggetti terzi fornitori delle ricariche, stabilendo ovviamente delle limitazioni (ad esempio, un numero massimo di ricariche effettuabili) al fine di evitare abusi. La suddetta iniziativa, offerta alla generalità dei dipendenti, avverrebbe attraverso la stipula di un accordo aziendale.

A fronte di ciò, si chiede se il predetto benefit debba essere assoggettato a tassazione quale reddito di lavoro dipendente o se lo stesso possa essere ricondotto nell'ambito delle iniziative di welfare aziendale escluse da imposizione fiscale, ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera f), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir).

L’Agenzia ritiene che, in linea di principio, la disposizione di cui all’articolo 51, comma 2, lettera f) del Tuir possa applicarsi anche nella ipotesi in cui il datore di lavoro, allo scopo di promuovere un utilizzo consapevole delle risorse ed atteggiamenti responsabili dei dipendenti verso l’ambiente, attraverso il ricorso alla mobilità elettrica, offra ai propri dipendenti il servizio di ricarica dell’auto elettrica. In tale contesto, infatti, può individuarsi una finalità di educazione ambientale perseguita dall’azienda.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 329 del 10 giugno 2022](#)). 

### **B.2.7) Accordi transattivi con il personale: rilevanza reddituale**

L’Agenzia delle Entrate ricorda che concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente le somme e i valori, comunque percepiti, a seguito di transazioni, anche novative, intervenute in costanza di rapporto di lavoro o alla cessazione dello stesso. Se tali somme non sono connesse alla cessazione del rapporto di lavoro né si riferiscono ad attività prestata in anni precedenti, esse devono essere assoggettate a tassazione corrente. Identica linea interpretativa è contenuta nella risposta ad interpello n. 343, sempre in data 23 giugno.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 344 del 23 giugno 2022](#)). 

### **B.2.8) Obblighi di certificazione**

Il caso specifico riguarda le indennità spettanti ai collaboratori sportivi quale misura a sostegno delle difficoltà generate dal Covid, indennità non imponibili ai fini irpef per espressa previsione normativa (art. 44 del D.L. 73/21).

L’Agenzia conferma l’obbligo di certificazione e di trasmissione telematica della CU, con l’utilizzo della sezione “autonomi e redditi diversi<sup>2</sup>, lettera causale “N” e codice “22” al punto 6.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 345 del 27 giugno 2022](#)). 

### **B.2.9) Obblighi del sostituto d’imposta**

In ordine alla applicazione dell’articolo 25 del d.P.R. n. 600 del 1973, l’Agenzia ribadisce sostanzialmente che la qualifica di sostituto di imposta compete al soggetto erogatore, anche quando il pagamento è effettuato da un soggetto del tutto estraneo al rapporto sinallagmatico prestatore di lavoro autonomo-committente, come nel caso del soggetto soccombente in un giudizio, condannato al pagamento degli oneri e delle spese a favore dell’avvocato della controparte vittoriosa, che assume la veste di sostituto d’imposta nei confronti dell’avvocato della parte vittoriosa. (Agenzia delle

Entrate – [Risposta n. 357 del 30 giugno 2022](#)). 

### **B.2.10) Rimborsi spese agli amministratori locali**

Il caso specifico riguarda un Consorzio di Comunità Collinare, forma di gestione associata di funzioni tra Comuni e la domanda verte sul trattamento fiscale del rimborso spese forfettario riconosciuto al presidente ed ai componenti del Comitato esecutivo, con particolare riferimento alla possibilità di applicare le disposizioni di cui all’art. 52, co.1, lett. b) del Tuir, disposizioni dettate per i titolari delle cariche elettive pubbliche di cui all’art. 51. Co. 1, lett.g).

L'Agenzia risponde positivamente, nel presupposto che si tratta di organismi e regolamentazioni specificamente previste nella legge regionale di riferimento.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 348 del 27 giugno 2022](#)). ↗

### **B.3. Varie**

#### **B.3.1) Bonus edilizi**

Emanata una corposa circolare a commento ed illustrazione delle detrazioni per efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico.

(Agenzia delle Entrate – [Circolare n. 23 del 23 giugno 2022](#)). ↗

#### **B.3.2) Superbonus 110% e ASP**

A fronte di esplicita richiesta, l'Agenzia afferma che non sussistono per le ASP i presupposti soggettivi per poter fruire del Superbonus in quanto la disposizione normativa di cui all'art. 119 co. 9 del D.L. 34/20 non contempla tra i potenziali soggetti beneficiari le Aziende di Servizio alla Persona (ASP).

(Agenzia delle Entrate – [Risposta ad interpello n. 342 del 23 giugno 2022](#)). ↗

## **C. GIURISPRUDENZA**

### **C.1. Varie**

#### **C.1.1) Deduzione ammortamenti**

L'ammortamento degli oneri pluriennali su immobili detenuti in locazione può essere effettuato per la durata residua del contratto, senza dover necessariamente tener conto del primo periodo di rinnovo, anche se dipendente da volontà del conduttore.

La Corte ha in primo luogo affermato che la norma di riferimento va ricercata nell'articolo 108 del Tuir che sostanzialmente rimette l'individuazione del periodo di ammortamento ai corretti principi contabili. In proposito, si è evidenziato che, sulla base degli OIC 16 (immobilizzazioni materiali) e 24 (immobilizzazioni immateriali), la durata dell'ammortamento avrebbe dovuto essere identificata nelle annualità residue di contratto «tenuto conto dell'eventuale periodo di rinnovo, se dipendente dal conduttore».

Il giudice ha pertanto concluso che la scelta effettuata dalla società in attuazione della discrezionalità tecnica riconosciuta al redattore del bilancio non potesse essere sindacata dall'amministrazione finanziaria.

Si ritiene quindi che la chiave di lettura dell'ordinanza risieda nella tutela delle valutazioni eseguite dall'organo amministrativo. Laddove questi, sulla base di considerazioni sostanzialmente non opinabili, avesse valutato non probabile il rinnovo del contratto, al momento della redazione del bilancio relativo agli esercizi intermedi, lo stanziamento al conto economico della quota di ammortamento degli oneri pluriennali non potrebbe essere contestato. Alle medesime conclusioni, peraltro, si dovrebbe giungere nel caso opposto, laddove cioè il rinnovo dovesse essere stato ritenuto probabile

(Corte di Cassazione, ordinanza n. 19920 depositata il 21 giugno 2022). ↗

## SEZIONE II – FOCUS

### Il bonus 200 euro ai dipendenti nel mese di luglio

Nel mese di giugno abbiamo avuto una pluralità di interventi da parte dell’Inps, segnalati nel testo della circolare, ma permangono ancora dubbi e criticità, peraltro in attesa delle eventuali modifiche che verranno apportate in sede di conversione del D.L. 50/22.

In particolare, la circolare Inps n. 73 del 24 giugno genera una situazione abbastanza paradossale in ordine ai requisiti, in quanto interviene a modificare una disposizione normativa in vigore. Si legge infatti al paragrafo 1:

*“Il decreto-legge n. 50/2022, emanato in data 17 maggio 2022, ha indicato nel primo quadrimestre dell’anno 2022 il periodo di riferimento nel quale verificare il diritto all’esonero di cui alla legge n. 234/2021, al fine di beneficiare dell’indennità una tantum di 200 euro. Al riguardo, si precisa che, a seguito di conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, tale periodo di riferimento è esteso fino al giorno precedente la pubblicazione della presente circolare ”*

Non solo viene esteso il periodo di osservazione, ma ancor più paradossale è assumere quale linea di demarcazione la data di emanazione di una circolare.

E’ peraltro ragionevole pensare che, in sede di conversione del D.L. 50/22, tale “interpretazione” verrà recepita in una norma di legge.

In ogni caso, trattandosi di istruzioni fornite dall'istituto che verificherà la sussistenza del diritto, si ritiene possibile seguire le indicazioni di cui alla circolare 73, pur nella difficoltà di capire come debba essere verificato il diritto allo sgravio su una frazione di mese.

Altro aspetto interessante della circolare Inps n. 73 è costituito dalle precisazioni in ordine ai mesi di competenza e di erogazione, letti congiuntamente alla spettanza del diritto ed all'inserimento nell'Uniemens.

La precisazione deve essere letta considerando che l'Uniemens deve essere trasmesso entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello "di competenza"; quindi, i dati relativi alle retribuzioni di competenza di luglio devono essere trasmessi entro il 31 agosto. Per i lavoratori dipendenti, il mese di competenza è quello cui si riferisce la busta paga e, conseguentemente, essendo normalmente la retribuzione erogata mese su mese (luglio su luglio), l'Uniemens in cui indicare il bonus sarà quello trasmesso entro il 31 agosto.

Nella circolare, l'Inps ha dapprima chiarito che il bonus spetta, ovviamente al ricorrere di tutte le condizioni, anche se la retribuzione di luglio è erogata ad agosto (e tale retribuzione deve comunque confluire nell'Uniemens del 31 agosto); ha poi precisato che il bonus spetta anche se, a fronte di espressa previsione contrattuale, la retribuzione di giugno viene erogata a luglio (ma il rapporto deve essere in corso anche a luglio) e confluisce conseguentemente nell'Uniemens presentato il 31 luglio.

Infine, sempre nella circolare, leggiamo il diritto al bonus nei casi in cui, al ricorrere dei requisiti ed in costanza di rapporto, vi sia assenza di erogazioni a luglio (ad esempio per congedi) e, ovviamente, non vi sia erogazione da parte di altro datore.

## **Criticità**

Il decreto prevede che il datore provveda automaticamente a riconoscere il bonus, ma solo dopo che il lavoratore abbia rilasciato una dichiarazione in cui attesta di non essere beneficiario del bonus ad altro titolo (in quanto pensionato o perché il nucleo familiare è destinatario del reddito di cittadinanza).

A luglio un datore di lavoro potrebbe cioè avere alle dipendenze dei lavoratori stagionali, a termine o intermittenti, degli iscritti all'ex Enpals o di altre categorie che l'Inps dovrebbe pagare in via sussidiaria dopo aver verificato, dal flusso uniemens di luglio 2022, che non abbiano già ricevuto l'una tantum dal datore di lavoro, il quale, secondo l'articolo 31, deve verificare che i dipendenti non siano anche pensionati o componenti un nucleo familiare che riceve il reddito di cittadinanza. Al datore di lavoro, per come è scritto il decreto legge, non spetta alcuna altra verifica nei confronti dei lavoratori in merito a una duplice titolarità dei requisiti per l'una tantum. Di conseguenza, se queste persone hanno beneficiato dello sgravio dello 0,8% nel primo quadrimestre, il datore di lavoro dovrebbe corrispondere i 200 euro.

## **Procedura**

A differenza dei dipendenti, che riceveranno l'indennità con la retribuzione di luglio 2022, secondo quanto disposto dall'articolo 31 del Dl 50/2022, per la quasi totalità dei soggetti diversi e comunque destinatari del bonus non è specificato il periodo di

pagamento, indicato solo come successivo all'acquisizione dei flussi Uniemens del mese di luglio.

In tale modo l'Inps potrà preventivamente accertarsi che questi soggetti non abbiano ricevuto il bonus dal proprio datore di lavoro, e pertanto l'erogazione non potrà avvenire prima del mese di settembre, cioè del mese successivo a quello di invio delle denunce di luglio.

Fanno eccezione i pensionati e percettori di altri trattamenti previdenziali, i domestici e i nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza, la cui erogazione è prevista come automatica nel mese di luglio 2022. Per questi stessi lavoratori, oltre che per quelli che avevano ricevuto nel 2021 le indennità Covid, l'erogazione avviene d'ufficio, mentre per tutte le altre categorie contemplate dalla norma l'erogazione è subordinata alla presentazione della domanda.

Per la maggior parte delle casistiche dell'articolo 32, il diritto all'una tantum è subordinato alla condizione che il reddito dell'anno 2021 non abbia superato i 35mila euro, inteso come reddito complessivo per i pensionati e percettori di altri trattamenti e come reddito derivante dallo specifico rapporto per le altre categorie. Questa condizione non è invece prevista per i percettori di Naspi e disoccupazione agricola,

Tornando al lavoro dipendente, altro problema procedurale potrebbe essere costituito dai neo assunti da maggio. Esaminando la situazione soggettiva, a prescindere dall'ammontare della retribuzione erogata dal nuovo datore di lavoro, se l'unica condizione prevista dalla norma (vale a dire aver fruito - in uno dei mesi del 1° quadrimestre del 2022 - della riduzione contributiva dello 0,8) è stata rispettata, il

soggetto è destinatario del bonus. Tuttavia, per poter erogare i 200 euro, è necessario che il lavoratore integri la sua dichiarazione con l'affermazione di aver beneficiato dello 0,8% in uno dei mesi del primo quadrimestre dell'anno in corso.

Il fac-simile di dichiarazione diffuso dall'Inps (e di seguito riportato) non è esplicito nell'affermare tale necessità ma potrebbe essere integrato in tal senso. [!\[\]\(a48045bf840f60e99d28ce32cf91bb81\_img.jpg\)](#)

## Fac- simile INPS

**Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti** (Articolo 31, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50)

**Dichiarazione di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50**

Io sottoscritto/a

Cognome ..... Nome .....

Nato/a il ..... a ..... prov.....

CF .....

in qualità di lavoratore/lavoratrice dipendente, in forza al mese di luglio 2022, presso  
\_\_\_\_\_, codice fiscale (p.IVA)  
\_\_\_\_\_.

con riferimento a quanto previsto dall'articolo 31 del D.L. n. 50/2022

### **DICHIARO**

- di non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022;
- di non essere componente di nucleo familiare beneficiario di Reddito di cittadinanza (Rdc) di cui al decreto-legge n. 4/2019;
- che la presente dichiarazione è resa al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell'indennità;
- che le dichiarazioni rese e i documenti allegati rispondono a verità;
- di essere consapevole che l'indennità una tantum di 200 euro spetta ai lavoratori dipendenti destinatari dell'esonero di cui alla legge n. 234/2021 (esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota a carico del lavoratore);
- di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non rispondenti a verità, oltre a incorrere nelle sanzioni stabilite dalla legge, l'indennità non spettante sarà recuperata.

Allego copia del documento di identità.

Data .....

Firma.....